



Titolo

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – responsabilità dei vertici della società – fondamento

Descrizione

La responsabilità dei vertici del sodalizio societario per il mancato deposito entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni trova fondamento nell'art. 4 del CGS, la quale integra la clausola generale corrispondente al canone di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e per la sua portata precettiva può essere ricondotto ogni comportamento di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, CC; art. 2392 CC) che gravano sui vertici delle società sportive. Se gli acquirenti e l'ente interessato dall'acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell'art. 4 CGS. Prevedendo il disposto di un generale obbligo di lealtà, correttezza e probità, nello stesso può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza. Il parallelo è, del resto, implicito ai consolidati indirizzi del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui, analogamente a quanto accade nell'ordinamento statale (ove il richiamo ai doveri di lealtà e correttezza acquista una caratteristica connotazione giuridica), gli obblighi in discorso interpretano la stessa essenza dell'ordinamento sportivo; l'assenza di una loro esaustiva definizione non impedisce di considerarne la giuridica rilevanza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1 luglio 2016, n. 7). Ed inoltre è stato pure ritenuto che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità determina un'ipotesi di responsabilità residuale, a prescindere sia da uno specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Seconda, decisione 18 ottobre 2016, n. 49).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 55/CFA/2021-2022/D

Presidente

Torsello

Relatore

Caminiti

Riferimenti normativi

art. 20-bis NOIF; art. 32, comma 5-bis, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0055 CFA del 3 gennaio 2022 (Calcio Foggia 1929 S.r.l. - Nicola Canonico - Maria Assunta Elena Pintus/Procura federale)